

# **COSMARI SRL**

**Procedura di gara, mediante Accordo Quadro con più operatori economici, per l'affidamento del servizio di cessione di materiali cellulosici provenienti da raccolta differenziata dei comuni dell'ATO 3, serviti da Cosmari Srl, carta congiunta e cartone, previa selezione e pressatura, suddiviso in due lotti. Lotto 1 Carta; Lotto 2 Cartone.**

.

## **CAPITOLATO SPECIALE**

# COSMARI SRL

## ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO ED IMPORTO

L'A.Q. ha per oggetto il servizio di cessione dei materiali cellulosici provenienti da raccolta differenziata dei comuni dell'ATO 3, serviti da Cosmari Srl, carta congiunta e cartone, previa selezione e pressatura. Si specifica che nell'importo di gara indicato al punto c) del presente bando sono compresi gli oneri relativi al trasporto franco stabilimento autorizzato, calcolato su prezzi unitari pari a 140,00 €/ton per la carta e 160,00 €/ton per il cartone, comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza pari ad € 5,00/ton. Dall'importo sotto indicato sono esclusi tutti gli oneri relativi al caricamento dei rifiuti sui mezzi della ditta aggiudicataria, in quanto il servizio di caricamento verrà effettuato da Cosmari srl. tramite muletti. Viste le possibili interferenze tra il personale di COSMARI e il personale dell'operatore economico aggiudicatario, si è proceduto alla redazione di specifico D.U.V.R.I. e delle relative procedure. **L'importo complessivo stimato dell'accordo quadro è fissato in Euro 1.524.000,00 (unmilione cinquecentoventiquattromila/00euro)** di cui Euro 1.473.000,00 soggetti a rialzo ed € 51.000,00 per oneri di sicurezza. L'importo sopra riportato è stato calcolato sui quantitativi di rifiuti basati su dati storici e stimati indicativamente in 5.400,00 ton/anno di carta e 4.800,00 ton/anno di cartone.

## ART. 2 – DURATA – TEMPI DI AVVIO DEL SERVIZIO – PENALI – IMPORTI - FATTURAZIONE

Il contratto avrà **durata pari a mesi 12** e sarà stipulato “a misura” secondo i quantitativi riportati alla lettera c) del bando di gara.

**Cosmari Srl si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di rinnovare il contratto di Accordo Quadro alla scadenza, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale. In caso di mancato esercizio della facoltà di rinnovo del contratto, Cosmari Srl si riserva la facoltà di prorogare il contratto alla scadenza, per il tempo strettamente necessario alla individuazione del contraente, a seguito di nuova procedura di gara; in tal caso, le ditte aggiudicatarie dovranno garantire la prosecuzione del servizio, alle medesime condizioni e prezzi d'offerta. La riserva sarà comunicata alla ditta entro 30 giorni prima della scadenza del contratto principale.**

Il servizio dovrà comunque essere iniziato, in ogni caso, entro 10 (dieci) giorni dall'aggiudicazione dichiarata efficace, in pendenza della stipula del contratto. Il servizio si intenderà regolarmente avviato quando tutte le condizioni, dotazioni e prestazioni di cui al presente Capitolato saranno soddisfatte e l'aggiudicatario sia nelle condizioni di rispettare tutte le obbligazioni inerenti l'esecuzione del servizio medesimo.

Per ogni giorno di ritardo nell'avvio del servizio o nella successiva esecuzione del contratto, COSMARI applicherà una penale pari allo 0,3% (zerovirgolatrecento) dell'importo presunto contrattuale del singolo lotto.

**Le penali comminate saranno detratte dai compensi mensili eventualmente maturati dall'aggiudicataria del servizio, senza escludere comunque il risarcimento dei maggiori danni che COSMARI dimostri di aver subito.**

COSMARI procederà altresì alla risoluzione del contratto e/o all'esecuzione in danno dell'aggiudicatario, qualora i ritardi siano di pregiudizio al regolare svolgimento del servizio e comunque quando le penali superino l'importo previsto dalla vigente normativa (10% dell'importo contrattuale).

Per il mancato raggiungimento dei quantitativi previsti al precedente articolo 1 l'aggiudicataria non avrà nulla a pretendere nei confronti di COSMARI.

Per quantitativi maggiori del previsto, per ogni lotto, l'aggiudicataria rimane impegnata a ritirare, al prezzo offerto, materiali fino ad un massimo del 50% in più rispetto a quelli sopra indicati per le varie tipologie, salvo diversa intesa tra le parti.

Il prezzo di vendita P è calcolato nel seguente modo:  $P = P_{CCIAA} + P_{FG} + P_{OS} + P_{OFF}$ , in cui:

- $P_{CCIAA}$  calcolato sulla base della rilevazione mensile dei prezzi indicati dal listino CCIAA di Milano con riferimento alle seguenti quotazioni:
  - Carta: Valore Minimo 1.02 Listino CCIAA Milano, materie prime per cartiere, riga 130;
  - Cartone: Valore Minimo 1.04 Listino CCIAA di Milano, materie prime per cartiere, riga 145.
- $P_{FG}$  = incremento fisso garantito, pari a €/ton 5,00;

# COSMARI SRL

- $P_{OS}$  = oneri per la sicurezza, pari a €/ton 5,00;
- $P_{OFF}$  = importo aggiuntivo in €/ton offerto dalla concorrente.

**Ogni singolo lotto sarà aggiudicato per una percentuale pari al 70% alla ditta che avrà offerto il massimo rialzo, mentre il restante 30% alla seconda migliore offerta.**

Il prezzo che sarà applicato in corso di contratto per la fatturazione del materiale oggetto di cessione (su cui applicare la maggiorazione offerta dal concorrente) sarà quella risultante quotazione della CCIAA relativa al listino pubblicato nel mese precedente alla consegna del materiale.

## **ART. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

- Il materiale cartaceo oggetto di cessione sarà reso disponibile sulla base di un programma di massima redatto settimanalmente da COSMARI. In ogni caso ciascun carico dovrà essere ritirato tassativamente entro il termine massimo di 5 giorni dall'avviso di merce pronta trasmesso via mail direttamente da COSMARI.
- Gli automezzi dell'aggiudicatario, adibiti al carico del materiale pressato, potranno accedere all'interno di COSMARI nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00, il sabato dalle 7.30 alle 12.00.
- Il confezionamento in balle ed il caricamento delle stesse sarà a carico di COSMARI.
- La ditta dovrà garantire l'integrale ritiro del materiale oggetto della presente selezione, comprese le eventuali variazioni in aumento che dovessero essere richieste in corso di contratto.

## **ART. 4 – CALI DI PESO RISCOINTRATI**

La quantificazione dei carichi deve essere stabilita tra COSMARI e il Destinatario sulla base della seguente procedura che consideri gli scostamenti dei pesi medi delle presse rispetto ai pesi normalmente rilevati.

In presenza di peso difforme dal peso medio dichiarato, il Destinatario comunica a COSMARI, giornalmente e, comunque, entro 5gg. lavorativi dal ricevimento, **i cali di peso riscontrati**.

In caso di presenza di materiale che presenti uno scostamento tra peso medio (peso medio degli ultimi 5 carichi), e peso accertato all'arrivo superiore al 5%, il Destinatario è tenuto a conservare e segregare il materiale e dare comunicazione scritta a COSMARI entro 5 giorni lavorativi, pena la decadenza dal diritto di svolgere la contestazione, al fine di permettere la verifica da parte di COSMARI. Mentre, in caso di presenza di materiale che presenti uno scostamento tra peso medio dichiarato e peso accertato all'arrivo inferiore del 5%, farà fede il valore medio degli ultimi 5 carichi.

## **ART. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA**

L'offerta per l'affidamento del servizio dovrà contenere l'impegno del concorrente a prestare cauzione definitiva a seguito dell'aggiudicazione dichiarata efficace.

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà provvedere a costituire e produrre garanzia fideiussoria, nella misura del 10% dell'importo presunto contrattuale del singolo lotto risultante dall'aggiudicazione. Tale cauzione dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa ed avere validità minimo di un anno dal relativo rilascio.

## **ART. 6 - CONSEGNA DEL SERVIZIO E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

L'avvio del servizio dovrà avvenire entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione, anche sotto riserva di legge. All'atto della consegna del servizio la ditta aggiudicatario dovrà rendere disponibili tutte le attrezzature previste per l'esecuzione del servizio. La stipulazione del contratto avverrà nei modi e nei tempi indicati da COSMARI Srl.

Qualora l'aggiudicatario voglia far valere pretese relative a differenze tra le condizioni locali e i dati di gara dovrà formulare riserva sul verbale di consegna.

Qualora l'aggiudicatario non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno stabilito a ricevere la consegna del servizio, gli verrà assegnato un ulteriore termine perentorio, ma si applicherà la penale di cui al precedente art. 2. Trascorso inutilmente anche il secondo termine per la consegna, COSMARI avrà diritto di non stipulare o di risolvere il contratto applicando le penali di cui al precedente art. 2, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, e di procedere all'aggiudicazione dell'accordo quadro al successivo concorrente classificato nella graduatoria di gara. Allo stesso modo si procederà qualora l'aggiudicatario non dia avvio effettivo al servizio immediatamente dopo la consegna dello stesso nel termine di cui all'art. 2.

# COSMARI SRL

## ART. 7 - VARIANTI

In relazione al presente appalto trovano applicazione le disposizioni in tema di modifiche e varianti al contratto, di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.

## ART. 8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO

Oltre che per il mancato rispetto dei termini di cui ai precedenti artt. 2 e 5, COSMARI Srl potrà disporre la risoluzione del contratto e/o l'esecuzione in danno dell'aggiudicatario, in caso di grave inadempimento da parte di quest'ultimo agli obblighi contrattuali, di grave negligenza e/o imperizia, di violazione di leggi e regolamenti di settore e di commissione di reati da parte dello stesso.

Allo stesso modo si procederà alla risoluzione del contratto nel caso di perdita da parte dell'aggiudicatario delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività oggetto del presente accordo quadro. In tutti i casi suddetti la risoluzione del contratto opererà di pieno diritto decorsi quindici giorni dalla comunicazione mediante missiva raccomandata da parte dell'Ente, ad eccezione della mancata concessione delle deroghe quantitative in cui la rescissione è da considerarsi senza preavviso ed operativa entro 12 ore dalla comunicazione mediante PEC.

La risoluzione del contratto per colpa dell'affidatario comporterà comunque l'incameramento della cauzione definitiva, fino a concorrenza del danno arrecato a COSMARI Srl, e l'impossibilità di ulteriormente contrarre con il medesimo Ente per l'esecuzione di contratti simili a quello oggetto di risoluzione.

In qualsiasi tempo, per sopravvenuti prevalenti motivi di interesse pubblico, COSMARI potrà recedere dal contratto di accordo quadro stipulato con l'aggiudicatario.

## ART. 9 - CESSIONE DEL CONTRATTO

L'affidatario non potrà in nessun caso cedere, neanche parzialmente, il contratto a terzi, a pena di nullità del contratto di cessione, salve le deroghe previste dall'art. 105, D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

## ART. 10 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/16 e s.m.i., come modificato ed integrato dall'art. 49, legge 108/21.

## ART. 11 - REVISIONE PREZZI

È esclusa espressamente la revisione dei prezzi contrattuali in corso di esecuzione del servizio.

## ART. 12 – PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ

Il contratto verrà stipulato “a misura” ed il corrispettivo per le quantità affidate da COSMARI Srl alle ditte aggiudicatrici dovrà essere liquidato dalla stessa, dietro presentazione di fatture mensili, prodotte da COSMARI, riportanti le tonnellate effettivamente trasportate nel mese precedente per il prezzo offerto in sede di gara.

Le fatture mensili saranno inviate da COSMARI entro il 7° giorno del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni, contestualmente all'invio del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Gli importi relativi alle fatture dovranno essere liquidati, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della fattura, mediante bonifico bancario.

Con la firma del contratto COSMARI Srl si impegna a comunicare agli aggiudicatari, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'accordo quadro e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo. Parimenti, analoghi obblighi sono assunti dall'Appaltatore nei riguardi di eventuali suoi subappaltatori. **Valgono le regole introdotte dal D.L. 124/2019.**

## ART. 13 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

In caso di controversie derivanti dall'applicazione del contratto, COSMARI deciderà in via amministrativa mediante il proprio C.d.A. sentito il Responsabile del procedimento.

In ogni caso è esclusa la competenza arbitrale. Per la decisione delle controversie è competente in via esclusiva il Tribunale di Macerata.

## ART. 14 - SPESE CONTRATTUALI ED ONERI FISCALI

Le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al contratto, bolli, diritti, registrazione ed ogni onere afferente, sono a carico dell'affidatario, il quale, all'atto della stipula, dovrà versare la somma di € **300,00** a titolo di acconto sulle spese, con conguaglio al termine del servizio.

# COSMARI SRL

Ai sensi del D.M. Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 le spese per la pubblicazione dell'avviso di gara e dell'esito, per estratto sui quotidiani nazionali e locali, stimate in € **4.000,00** circa, dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante dall'affidatario entro il termine di 30 giorni dalla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione.

Le prestazioni di cui al presente Capitolato rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui al DPR. 26 ottobre 1972 n. 663 e s.m.i..

In caso di mancata stipulazione del contratto da parte dell'affidatario, entro il termine fissato, COSMARI Srl si riserva la facoltà di procedere ad una nuova gara a spese dell'affidatario stesso e con richiesta di rimborso delle spese contrattuali documentate già effettuate per la gara in oggetto oltre alle penali di cui all'articolo 2 del presente Capitolato Speciale. Costituiscono parte integrante del contratto e pertanto, sono espressamente richiamati, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) copia del presente Capitolato Speciale;
- b) copia dell'offerta delle ditte aggiudicatrici.

## **ART. 15 - ELEZIONE DI DOMICILIO**

Per l'esecuzione del contratto l'affidatario dovrà eleggere, ad ogni effetto di legge, il proprio domicilio in Tolentino.

## **ART. 16 - RINVIO AD ALTRE NORME**

Per quanto non previsto e convenuto specificatamente nel presente Capitolato speciale e nel Contratto di accordo quadro, si applicano le norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel D.M. Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018 n. 49, non derogate dalle disposizioni del presente Capitolato Speciale.

## **ART. 17 - CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE PER I LAVORATORI**

Poiché in sede di analisi dei prezzi COSMARI si è basato, riguardo al costo della mano d'opera, sul trattamento contrattuale di categoria, l'aggiudicatario si obbliga ad attuare nei confronti dei suoi dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venisse successivamente stipulato. L'affidatario si obbliga altresì a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'affidatario anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. L'affidatario è altresì responsabile nei confronti di COSMARI Srl dell'osservanza delle norme di cui al precedente paragrafo, da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'impresa dalla responsabilità di cui sopra e ciò senza pregiudizio degli altri diritti di COSMARI. In caso di ritardi nei pagamenti ai dipendenti il Responsabile del procedimento inviterà per iscritto l'affidatario a provvedere. Ove questi non contesti formalmente e motivatamente la richiesta o non provveda entro il termine assegnato, COSMARI Srl provvederà a pagare direttamente ai lavoratori quanto dovuto detraendo l'importo dalle somme dovute all'affidatario.

## **ART. 18 - TUTELA DEI LAVORATORI**

L'affidatario è anche tenuto ad osservare tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. Il mancato versamento delle retribuzioni di cui all'articolo precedente e/o dei contributi previsti dalla vigente normativa può determinare altresì, ad insindacabile giudizio di COSMARI Srl, l'eventuale risoluzione del contratto d'appalto. La documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici deve essere presentata prima dell'avvio del servizio e comunque entro 30 giorni dalla data di consegna dello stesso. In caso di inosservanza dell'affidatario dei tempi di cui sopra è facoltà dell'Ente applicare una penale di € 25,82 per ogni giorno di ritardo nei successivi 30 gg. dalla data di scadenza. Trascorso inutilmente tale termine è in facoltà di COSMARI Srl procedere alla sospensione di ogni forma di pagamento. La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, dovrà essere effettuata con cadenza bimestrale. In caso di inosservanza dell'appaltatore dei tempi di cui sopra è facoltà di COSMARI Srl applicare una penale di € 25,82 per ogni giorno di ritardo nei successivi 30 gg. dalla data di scadenza. Trascorso inutilmente anche tale

# COSMARI SRL

termine è in facoltà di COSMARI procedere alla sospensione di ogni forma di pagamento. L'affidatario è anche responsabile in solido del rispetto degli obblighi suddetti da parte del subappaltatore. Il pagamento dei corrispettivi mensili è comunque subordinato all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva da cui risulti la regolarità dell'affidatario rispetto agli obblighi di versamento agli enti previdenziali e dell'assicurazione obbligatoria, nonché della regolarità fiscale.

## **ART. 19 – TRATTAZIONE DEI DATI E RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI**

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, successivamente all'espletamento della gara, i dati personali acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione ai seguenti soggetti:

- a) ad enti pubblici, nei casi e nei modi previsti dal citato Regolamento e dalle altre leggi regolanti la disciplina degli appalti pubblici;
- b) a soggetto privato, come previsto da norme di legge o di regolamento.

Il titolare del trattamento in questione è COSMARI. La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza in merito al presente appalto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo quadro.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
**(Ing. Giuseppe Giampaoli)**

